

RIENTRO CAPITALI/ Oggi si riprende sull'emendamento riformulato dal relatore

Voluntary a forfait per l'estero

Stop al ravvedimento per chi è in ordine col quadro RW

DI DUILIO LIBURDI

Voluntary con il forfait ma solo per l'estero: l'analoga procedura prevista per coloro che non hanno commesso violazioni al monitoraggio fiscale non prevede, infatti, alcuna forfaitizzazione. Abbandonata l'idea del ravvedimento speciale per chi non ha violazioni da sanare ai fini del quadro RW ma rimane l'ipotesi del pagamento delle somme dovute in una unica soluzione. Questo, a grandi linee, il contenuto dell'emendamento riformulato dal relatore Giovanni Sanga (Pd) al ddl in tema di voluntary disclosure sul quale oggi prenderà il via l'esame di nuove proposte modificative in commissione finanze alla camera.

La doppia possibilità. Nell'emendamento del relatore trova spazio una doppia possibilità di sanatoria:

- la collaborazione volontaria per chi ha commesso violazioni alla normativa in tema di monitoraggio fiscale e dunque, ad esempio, non ha compilato il quadro RW del modello Unico;

- una procedura sostanzialmente analoga ma destinata a chi, invece, non ha commesso tale tipologia di violazione non «esportando» i proventi in stati o territori esteri ma di fatto non dichiarando gli stessi ai fini impositivi in Italia.

L'idea che sta alla base di questa scelta, probabilmente, è quella di non «discriminare» rispetto a un provvedimento che, di fatto, è comunque di sanatoria seppure non avvicicabile, in termini di costo, a un condono o ad uno scudo fiscale. Anche da un punto di vista procedurale le regole sono sostanzialmente le medesime, nel senso che gli adempimenti saranno delineati

in dettaglio da un provvedimento dell'agenzia delle entrate che dovrà regolare le modalità di accesso alle predette possibilità. Viene meno, dunque, l'ipotesi del cosiddetto ravvedimento speciale che passava attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa dei periodi di imposta ancora accertabili da parte dell'amministrazione finanziaria.

Il costo. L'onere delle due procedure di collaborazione volontaria è differente:

- in relazione alla sanatoria per le attività estere non dichiarate (evidentemente sia nell'ipotesi in cui le stesse costituiscono redditi sottratti a tassazione in Italia ed esportati o anche nel caso in cui si tratti di patrimoni statici), il principio è la corresponsione delle imposte allora non pagate. Evidentemente, nel caso in cui si tratti di un patrimonio che non ha come origine un reddito e dunque la violazione sia solo quella della mancata evidenziazione nel quadro RW, il costo si limiterà alla sanzione ridotta. Vi è però l'introduzione di un meccanismo di forfaitizzazione in base al quale, laddove l'ammontare complessivo annuo delle attività finanziarie oggetto di emersione non ecceda 2 milioni di euro, su istanza del contribuente, l'ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la misura percentuale del 5% al valore complessivo della consistenza di fine anno determinando l'ammontare da versare tenendo conto dell'aliquota del 20%. Aliquota che, evidentemente, tiene conto del livello di tassazione delle rendite finanziarie ante modifiche in vigore da oggi;

- in relazione alle attività non espatriate, non vi è nessun

meccanismo forfetario, cosicché su tali attività si dovranno calcolare sempre in modo analitico le imposte dovute ora per allora.

Le sanzioni. È evidente che, una volta introdotto il solo meccanismo di forfaitizzazione ma nessuna riduzione delle imposte, la partita della convenienza si gioca sulle sanzioni amministrative e sulla protezione che la procedura in questione può rappresentare da un punto di vista penale. In relazione al primo aspetto:

- per le violazioni alle norme in materia di monitoraggio fiscale, al ricorrere di determinate condizioni (in generale il fatto di non continuare a detenere attività in stati o territori black list), la sanzione è ridotta alla metà del minimo;

- per gli aspetti di natura reddituale (anche in relazione alla procedura di collaborazione interna), la riduzione della sanzione minima è di un quarto.

In ogni caso, e in entrambe le ipotesi, appare del tutto percorribile la strada di una ulteriore riduzione della sanzione per effetto dell'accettazione dell'invito ovvero della definizione in adesione. Ampliate le garanzie a favore di chi intraprende la procedura di collaborazione e sterilizzate le disposizioni contenute nel dl 78/2009 in relazione al raddoppio dei termini di accertamento e di irrogazione delle sanzioni per effetto della detenzione delle attività in stati o territori a fiscalità privilegiata. Una perplessità continua ad essere rappresentata dalla previsione in tema di pagamento delle somme dovute per effetto della procedura di collaborazione volontaria. Si ribadisce come i versamenti vadano effettuati in un'unica soluzione e senza possibilità, dunque, di frazionarli.



Le novità

<i>Collaborazione volontaria</i>	Potrà riguardare sia le ipotesi in cui sono state commesse violazioni al monitoraggio fiscale sia il caso di mancata esportazione delle somme
<i>Costi</i>	Riduzione delle sanzioni amministrative e maggiore copertura di carattere penale. Vanno comunque versate le imposte dovute
<i>Forfait</i>	Solo nel caso in cui siano state commesse delle violazioni al monitoraggio fiscale è prevista una forfetizzazione per patrimoni non superiori a 2 milioni di euro
<i>Altre disposizioni</i>	Le somme devono essere pagate in una unica soluzione e sono previste alcune disposizioni specifiche in tema di raddoppio dei termini di accertamento nonché deroga alla notifica degli avvisi nel caso in cui la procedura non si concluda entro il termine di decadenza ordinario rispetto al periodo di imposta